



CITTA' DI ALGHERO
Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI IGIENE E SANITA'**

Approvato con deliberazione del Consiglio Straordinario n. 228 del 30.10.1964 dichiarata esecutiva dal Comitato di Controllo di Sassari con provvedimento n. 60 Div. II[^] in data 15.01.1965.

Modificato con deliberazione G.M. N. 68 DEL 28.01.1965, resa esecutiva dal Comitato di Controllo di Sassari con provvedimento n. 3064/II[^] del 13.02.1965.

“STRALCIO
DEL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA ’”

TITOLO TERZO
IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

CAPO I
Suolo pubblico ed acque superficiali

Art. 171

Fermo quanto é disposto dai regolamenti speciali municipali per quanto riguarda la nettezza urbana, è vietato di spargere e di accumulare sul suolo pubblico immondizie, materie putrescibili o qualsiasi materiale di rifiuto lurido o nocivo.

I materiali suddetti devono essere scaricati fuori dell'aggregato urbano, nei luoghi stabiliti dall'Autorità Comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario.

La cernita e la lavorazione dei materiali di rifiuto non può farsi che nei luoghi di deposito, sempre previa autorizzazione dell'Autorità Sanitaria comunale.

Nei depositi e nei luoghi di cernita ed utilizzazione delle immondizie delle materie putrescibili deve attuarsi il trattamento obbligatorio contro le mosche.

Art. 172

La spazzatura delle strade e del suolo pubblico, soprattutto nei mesi estivi, deve essere fatta previa abbondante innaffiamento con acqua.

Art. 173

Sul suolo pubblico o aperto al pubblico é vietato di battere o sollevare qualsiasi oggetto di uso domestico.

Questa operazione é permessa soltanto nelle ore e nei luoghi indicati all'art. 187.

Art. 174

Le strade, le piazze e tutto il suolo di uso pubblico devono *essere* provvisti di facile scolo delle acque meteoriche mediante chiaviche o fossi stradali.

Art. 175

Per inquinamento atmosferico si intende la presenza nella aria di sostanze estranee alla sua composizione naturale che per la durata e la quantità possono essere dannose alla salute pubblica.

Il Medico provinciale, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità, determina le sostanze e i limiti entro i quali queste devono trovarsi per non causare inquinamento.

Art. 176

L'Ufficiale Sanitario accerterà nell'ambito del Comune le cause di inquinamento e stabilirà le opere atte ad evitarli, tenuto presente quanto disposto dal 2° capoverso dell'articolo precedente.

Art. 177

Nei corsi d'acqua che scorrono nel territorio comunale, nonché nei fossi stradali, possono essere immesse solo le acque meteoriche. E' pertanto vietata l'immissione delle acque nere o altro materiale proveniente da pozzi neri o da qualunque altro impianto di depurazione.

Le acque residue delle industrie, per poter essere immesse nei corsi d'acqua suddetti o nei fossi stradali, devono aver subito una conveniente depurazione ritenuta idonea dall'Autorità Sanitaria Provinciale.

E' vietata la dispersione delle acque di rifiuto delle industrie nelle falde sotterranee sia per mezzo di pozzi assorbenti sia con depositi nella superficie del suolo o in qualsiasi altro modo.

Art. 178

Non é permesso gettare nei corsi d'acqua, spandere o depositare lungo le loro sponde materiali di rifiuto, di qualunque genere.

Ferme le disposizioni della legge sulle acque é vietato far defluire sul suolo pubblico acque di rifiuto di qualsiasi specie provenienti dalle case di abitazione, dagli stabilimenti, laboratori, esercizi ecc. Le cunette stradali restano esclusivamente, destinate al convogliamento delle acque pluviali.

E' vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro in sottosuolo, che ostacoli il regolare deflusso delle acque sotterranee per cui queste innalzandosi possano rendere umido il terreno superficiale.

E' pure vietato sbarrare o altrimenti intercettare corsi di acqua superficiali, anche a scopo industriale, senza autorizzazione dell'Autorità Sanitaria Comunale.

Il Sindaco può far sospendere l'esecuzione dei lavori e delle opere che ostacolino il naturale deflusso delle acque e di ordinare il ripristino dello stato e dei luoghi o disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque.

In caso di inadempimento o di ritardo, il Sindaco provvede d'Ufficio a spese dell'inadempiente.

I proprietari o conduttori di terreni agricoli devono mantenere costantemente spurgati i fossi di scolo ed eseguire tutte le opere necessarie per impedire il ristagno delle acque.

I bacini di raccolta di acque d'uso agricolo od industriale, fatta eccezione per quanto disposto negli articoli che seguono, devono avere le pareti e il fondo fatto in modo che sia impedito l'impaludimento nei terreni circostanti e devono essere coperti per evitare lo sviluppo d'insetti.

Non sono tollerate e devono prosciugarsi le acque stagnanti nel territorio del Comune.

Art. 179

I provvedimenti da adottar si secondo lo spirito degli articoli precedenti sono estesi alle acque di scolo dei frantoi. Di tali acque é proibito il disperdimento sulla pubblica via o l'immissione nelle cunette stradali.

E' invece fatto obbligo ai proprietari di allacciare le cisterne di scarico dei frantoi alla pubblica fogna con manufatti adatti ad impedire la dispersione di liquidi o le esalazioni da parte di questi.

Qualora non fosse possibile allacciare alla pubblica fogna dette cisterne, queste devono essere costruite a tenuta, liberate periodicamente del contenuto, secondo le norme dell'articolo seguente, vuotate e pulite a lavorazione ultimata.

Art. 180

Lo svuotamento delle cisterne dei frantoi ed il trasporto del loro contenuto laddove si riscontrino le condizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. devono essere eseguiti senza pregiudizio della pubblica igiene: lo svuotamento sarà fatto possibilmente con travaso per aspirazione dalle cisterne in fusti chiusi (tamburlane, botti etc.) a menoché non si sia in possesso di appropriata autobotte ed il contenuto smaltito a conveniente distanza dall'abitato.

Art. 181

Nei luoghi fissati per gli scarichi pubblici, il materiale, comprese le immondizie per lo smaltimento delle quali si provvede nella maniera prevista dalla legge 20 marzo 1941, n° 366, deve essere spianata a cura di coloro che lo trasportano, per impedire la formazione di raccolta di acque stagnanti.

Art. 182

Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali é necessario mantenere qualche tempo l'acqua *sui* terreni, sono permesse solo in località lontane dall'abitato ed a condizione che l'acqua abbia un continuo deflusso e non produca impaludimenti.

Art. 183

E' vietato aprire ed esercitare cave di prestito o scavi per prelevamento di materiale, senza la licenza prescritta dell'art. 327 del T.U.LL.SS.

Il parere del Sindaco se richiesto dall'Autorità Sanitaria Provinciale in merito alle domande di apertura o di attivazione delle cave, viene espresso sentito l'Ufficio di Igiene e, se del caso, anche l'Ufficio Tecnico.

Nelle cave é rigorosamente vietato lo smaltimento e deposito di rifiuti solidi di qualsiasi natura e provenienza.

Art. 184

Nei corsi di acqua e nei bacini di uso pubblico é vietata la macerazione del lino, della canapa e delle piante tessili in genere. Può svolgersi solo in appositi bacini impermeabili costruiti e tenuti in modo da non nuocere alla pubblica salute.

Chi intende impiantare tali bacini deve fare domanda al Sindaco il quale rilascia il relativo permesso su conforme parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

I bacini di macerazione devono distanziare almeno 500 metri. da ogni centro abitato e almeno 500 mt. da abitazioni isolate, pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile; devono inoltre essere provvisti di condotti di scarico sboccanti lontano dall'abitato; l'acqua deve essere corrente e le piante completamente sommerse.

E' vietato di immettere le acque derivanti dalla vuotatura dei maceri di piante tessili nei corsi d'acqua e nei fossi stradali correnti nel territorio del Comune senza aver chiesta ed ottenuta speciale

autorizzazione comunale, che sarà concessa quando non sia possibile provvedere altrimenti a seguito del parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario

CAPO II
NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO E DELLE PROPRIETA' PRIVATE
Art. 185

Uno speciale regolamento fissa le norme per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e privati, tenuto conto delle prescrizioni. e delle necessità igienico-sanitarie che disciplinano tale materia.(Legge 20 marzo 1941 n° 366)

Le spazzature delle case e degli esercizi *ed* in genere tutti i rifiuti domestici devono essere depositati dai singoli inquilini in recipienti idonei coperti che saranno ritirati dai netturbini, in conformità alle disposizioni dello speciale servizio di nettezza urbana.

Il recipiente non potrà essere abbandonato né sulla pubblica via né sulla porta di casa.

Nelle località non servite da carri pubblici di raccolta delle spazzature dovrà ogni casa o gruppo di case essere fornito di immondezzaio costruito in luogo aperto, con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con una capacità non superiore a mc. 1. Tale immondezzaio dovrà essere protetto da copertura idonea e provvisto di un tubo esalatore. Dovrà distare 50 m. almeno dai pozzi o dai depositi di acqua potabile.

Art. 186

La vuotatura degli immondezzai e delle letamaie sarà eseguita di frequente e il trasporto delle materie contenutevi sarà effettuato mediante recipienti impermeabili o carri a perfetta tenuta chiusi con coperchio e mantenuti costantemente puliti.

Di giorno resta vietato il transito dei veicoli carichi dei prodotti della vuotatura suddetta nelle vie dell'agglomerato urbano.

Art. 187

Negli spazi di proprietà ad uso collettivo (cortili; terrazze) é vietato battere o spolverare effetti personali o d'uso domestico, compresa la lana dei materassi, oltre le ore otto e trenta nei mesi di maggio a tutto settembre e oltre le dieci nei rimanenti mesi dell'anno.

Negli spazi coperti (pianerottoli, loggiati, tromba delle scale) é assolutamente vietato battere le stuoie ed i tappeti dei pavimenti quali potranno essere solamente puliti all'aria libera, nelle terrazze scoperte, nei cortili etc. dalla mezzanotte alle cinque, con l'impiego di ogni cautela per evitare l'eccessivo sollevamento di polvere.

La battitura della lana da materassi sarà consentita come sopra é detto, purché sia effettuata esclusivamente per conto degli abitanti del fabbricato.

E vietato scuotere spolverare ed esporre ad asciugare biancherie, panni, indumenti e simili sui balconi e alle finestre prospicienti le strade e gli spazi pubblici.

Per le abitazioni che non hanno prospetto nei cortili od anditi interni; lo scuotimento e spolveramento anzidetto sarà tollerato entro l'orario sopra indicato e lo stendimento della biancheria. e dei panni da asciugare sarà consentito solamente nei luoghi, e con le modalità stabilita dall'Autorità Comunale.

Art. 188

Su qualsiasi superficie di suolo pubblico, aperto al pubblico e privato, é vietato spargere acque sporche di qualsiasi provenienza, accumulare immondizie, rifiuti organici, prodotti chimici, letame e ogni altro rifiuto incomodo o nocivo salvo le disposizioni, riguardanti i terreni ad uso agricolo.

Art. 189

Le acque luride di rifiuto di ogni genere (domestico, industriale e simili) devono essere immesse nella fognatura comunale mediante fognoli privati impermeabili, provvisti di raccordi o. regola d'arte, igienicamente idonei.

I pozzi neri, le fosse settiche e simili impianti, purché costruiti con le norme di cui ,all'art. potranno essere tollerati dove non esista la rete fognaria.

In caso di non idoneità il Sindaco avvertirà gli interessati fissando un termine per l'ottemperanza. I lavori devono essere eseguiti sotto la sorveglianza degli Uffici comunali di Igiene e Tecnico.

E' vietata l'immissione dei liquidi di rifiuto in genere e dei liquami residui delle industrie nelle fogne comunali o in corsi d'acqua se non dopo conveniente trattamento di condizionamento giudicato idoneo dall'Ufficiale Sanitario.

COSTRUZIONI EDILIZIE

Art. 190

Chi vuole intraprendere la costruzione di un edificio, qualunque sia l'uso al quale é destinato, oppure lavori di costruzione, di ampliamento, di riattamento di un edificio esistente o di parte di esso, o deve introdurre varianti in opere in corso di costruzione, qualunque sia l'importanza, deve, prima dell'inizio dei lavori, ottenere l'autorizzazione del Sindaco presentando regolare domanda.

La domanda va corredata da una relazione illustrativa con l'indicazione dei materiali che si intendono impiegare, da una planimetria dalla quale si rilevi l'ubicazione del fabbricato e da disegni, almeno in tre esemplari, dai quali risultino: il numero dei piani e l'altezza dei vani, l'interrato, l'uso del fabbricato in ogni sua parte, i servizi igienici e la loro ubicazione, l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua potabile i condotti di smaltimento dei rifiuti, le fognature e i pozzi neri e i sistemi per impedire eventuali esalazioni nocive quanto altro possa interessare il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, oltre che da quello edilizio.

Il progetto. dovrà indicare anche l'elevazione, la topografia quotata e l'orientamento dell'edificio.

L'autorizzazione di costruzione viene rilasciata dal Sindaco previo esame del progetto da parte dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione Edilizia secondo le rispettive competenze.

L'esame da parte dell'Ufficiale Sanitario si concreta in un parere dettagliato sui requisiti igienici della costruzione progettata. Il parere dell'Ufficiale Sanitario potrà essere favorevole solo quando siano rispettate le norme del presente regolamento. La mancanza di parere favorevole impedisce il rilascio dell'autorizzazione.

L'Ufficiale Sanitario potrà suggerire speciali modifiche ed accorgimenti costruttivi al fine di conseguire le necessarie condizioni di salubrità dell'edificio.

Art. 191

Presso l'Ufficio di Igiene deve tenersi il registro dei pareri emessi dall'Ufficiale Sanitario sui progetti di nuove costruzioni elencato al punto 10 dell' art. 5.

Art. 192

Il Sindaco vigila sull'osservanza delle presenti norme mediante l'Ufficiale Sanitario ed il personale dell'Ufficio d'Igiene e dell'Ufficio Tecnico, ordinando ispezioni ai lavori ed agli edifici durante il periodo della costruzione o ricostruzione, del riattamento e della riparazione.

Le ispezioni mirano ad accertare che i lavori siano eseguiti in conformità al progetto approvato e che la costruzione, la riforma dell'edificio, l'impiego dei materiali, e in genere tutte le opere murarie che possono modificare le condizioni statiche ed igieniche dello stesso rispondano convenientemente alle prescrizioni del presente regolamento.

Il costruttore deve sempre lasciare libero accesso nel cantiere e nei locali di lavori all'Ufficio Sanitario ed al personale delegato per le ispezioni, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 193

E' vietato impostare le fondazioni di un nuovo edificio in un terreno già servizio da deposito di immondizie, detriti, letame, residui putrescibili o altre materie insalubri, se non quando siffatte materie nocive siano state rimosse completamente ed il su lo sia stato bonificato da ogni inquinamento.

E' vietato edificare sopra terreno a livello uguale o più basso di quello dei corsi d'acqua e bacini acquei vicini, per cui si impossibile o difficile il deflusso delle acque meteoriche e di quelle di rifiuto o luride. Detto terreno potrà utilizzarsi se sia stato rialzato sufficientemente.

Un terreno per essere dichiarato fabbricabile, deve essere inoltre dotato dei mezzi di deflusso delle acque luride e meteoriche, nonché di difesa di eventuali invasioni di acque superficiali e di sottosuolo.

Art. 194

E' vietato impiegare nella costruzione di fabbricato materiale che presenti segni di inquinamento.

E' pure vietato nelle colmate l'uso di terra o di altri materiali inquinati o provenienti da detriti.

Nei fabbricati nuovi ed in quelli ricostruiti le fondazioni devono sempre essere separate, sopra il piano stradale, dai muri che sopportano, per mezzo di strati di materiale impermeabile atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri soprastanti anche attraverso l'intonaco.

Art. 195

I muri esterni delle case di nuova costruzione devono essere intonacati o stuccati. Devono avere spessori tali da consentire all'interno degli alloggi, un sufficiente isolamento dalle variazioni atmosferiche.

Saranno consentiti muri di spessore relativamente sottili purché perfettamente isolati con materiali idonei non infiammabili e suddivisi in camere d'aria multiple.

I muri esposti ai venti marini ed a quelli umidi e freddi di tramontana dovranno essere intonacati con malte idonee e protetti da eventuali tinteggiature resilienti o a base di cemento e silicone.

Art. 196

Per la costruzione dell'interno dei cortili valgono le norme volute dall'art. 72 del Regolamento edilizio approvato dal Consiglio Provinciale di Sanità in seduta 31 luglio 1964.

Per l'ampiezza, le caratteristiche di cortili e di aree interposte fra i fabbricati, valgono le norme volute dagli articoli 71, 73 e 75 di detto regolamento edilizio.

Art. 197

Ai vicoli ed ai passaggi privati in genere si applicano le disposizioni sui cortili 'per quanto riguarda la pavimentazione, lo scolo delle acque delle acque, la nettezza e la salubre manutenzione.

I vicoli chiusi, i cortili gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale, ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere mantenuti intonacati, tinteggiati, spazzati e sgombri di immondizie e di qualsiasi causa di insalubrità.

Per le parti in comune delle case di abitazione ove risiedono no più famiglie, la responsabilità della salubre manutenzione spetta al proprietario od ai condomini in proporzione alle rispettive quote di proprietà.'

CAPO III ABITABILITÀ ED USABILITÀ DEGLI EDIFICI

Art. 198

Gli edifici di nuova costruzione o parte di essi e gli edifici esistenti che vengono ricostruiti, modificati, o riattati, in tutto o in parte, non possono essere abitati ed usati senza la preventiva autorizzazione del Sindaco che la rilascia secondo le norme del presente regolamento del Sindaco che la rilascia secondo le norme del presente regolamento, ai sensi dell'art. 221 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco su domanda del proprietario previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario del quale risulti che l'edificio, in tutto o in parte, é stato costruito o ricostruito modificato o riattato in conformità del progetto approvato e che sussistono almeno i requisiti igienici minimi richiesti dal presente regolamento o comunque, non sussistono condizioni o cause di insalubrità.

I requisiti di abitabilità od usabilità vengono dichiarati dall'Ufficiale Sanitario previo accertamento, mediante ispezione eseguita direttamente o da personale dell'Ufficio di Igiene delegato a questa mansione.

A questo fine, sempre su domanda del proprietario, viene effettuata una prima ispezione al momento dell'avvenuta posa del tetto, una seconda ispezione é effettuata successivamente da tre a cinque mesi dopo, per riconoscere le condizioni di prosciugamento dei muri e per constatare le opere di finitura. Alla occorrenza, l'ultima visita verrà ripetuta.

L'abitabilità si riferisce ai locali di abitazione, mentre l'usabilità ai locali di abitazione, mentre l'usabilità ai locali destinati a negozi, laboratori od attività varie.

E' vietata, comunque, l'occupazione totale o parziale degli edifici in questione senza la prescritta autorizzazione del Sindaco, rilasciata su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario.

Il Sindaco durante i lavori edilizi può ingiungere al costruttore di far concordare i lavori alle prescrizioni del presente regolamento. In caso di inadempienza, può decidere la sospensione dei lavori, salvi sempre gli altri provvedimenti che si rendessero necessari in virtù delle disposizioni della Legge Comunale e Provinciale sulla contingibilità ed urgenza in materia di igiene.

Le presenti norme hanno carattere generale e si applicano a tutti gli edifici qualunque siano le loro caratteristiche e la loro destinazione economica o sociale.

Art. 199

Il Sindaco, in seguito a rapporto dell'Ufficiale Sanitario od a richiesta del Medico Provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di una casa per mancanza dei requisiti igienici indispensabili

ai sensi dell'art. 222 del T.U. delle Leggi Sanitarie, senza pregiudizio dell'azione penale.

Sono ritenute sempre causa di inabitabilità di una casa o parte di essa, tali da motivare la dichiarazione del Sindaco e di determinare anche la chiusura o lo sgombero della casa stessa:

- 1) l'insufficienza di luce e di aria;
- 2) l'umidità permanente;
- 3) l'insufficiente altezza ed ampiezza degli ambienti;
- 4) l'ubicazione sotterranea;
- 5) la mancanza o la insufficienza di acqua potabile;
- 6) la mancanza di gabinetti;
- 7) la mancanza o l'insufficienza delle condutture di smaltimento delle materie escrementizie.

Il Sindaco può ordinare e far eseguire lo sgombero delle case o dei locali che siano abitati od usati senza regolare autorizzazione o che siano stati dichiarati inabitabili, e procedere contro i proprietari e, gli inquilini responsabili od inadempienti.

L'Ufficiale Sanitario può in ogni momento, d'iniziativa dell'Ufficio o a seguito di reclami, fare controlli sugli edifici esistenti per accertare il rispetto delle norme igieniche contenute nelle vigenti leggi e nel presente regolamento. In caso di malattie infettive, le ispezioni saranno eseguite d'urgenza.

Rilevati gli inconvenienti, l'Ufficiale Sanitario ordina lavori di risanamento; sarà preventivamente sentita la Commissione edilizia quando i lavori di risanamento siano molto importanti.

Art. 200

E' vietato di adibire ad abitazione locali sotterranei o seminterrati.

Potrà essere autorizzata l'usabilità dei locali seminterrati soltanto per essere adibiti a magazzini od a servizi accessori delle abitazioni, purché l'altezza degli ambienti non sia inferiore a m. 3, la sopraelevazione minima del piano stradale e dai marciapiedi sia almeno di m.1,50, le finestre siano di superficie minima pari ad un decimo della superficie del locale, i davanzali delle finestre si elevino dal marciapiede non meno di cm. 50, vi sia intorno i muri esterni una intercapedine di aria larga non meno di cm. 50 con fognatura profonda almeno cm. 40 dal piano del pavimento; sotto il pavimento esista un vespaio ventilato di almeno cm. 30, i muri dei locali ove si aprono le finestre non si affaccino direttamente su aree di circolazione pubblica.

I vespai devono essere riempiti di materiale ghiaioso ed avere apertura con ventilazione protetta, in modo da impedire la penetrazione di animali ed insetti.

I sottotetti potranno essere abitabili solamente se oltre ad avere normali condizioni di ampiezza, luce ed aria, saranno provvisti di contro tetto con intercapedine d'aria di spessore non inferiore a cm. 15, qualunque sia il sistema di copertura della casa.

CAPO IV CASE DI ABITAZIONE A CARATTERE URBANO

Art. 201

Le altezze minime del pavimento dei piani terreni in genere e di quelli adibiti ad abitazione dal livello medio del marciapiede e le modalità di costruzione corrisponderanno quelle volute dagli articoli 77 e 78 del Regolamento Edilizio del Comune di Alghero, approvato dal Consiglio Provinciale di Sanità nella seduta del 31 luglio 1964.

Art. 202

I locali destinati ad abitazione nei fabbricati di nuova costruzione, di ricostruzione e di sopraelevazione debbono rispondere alle seguenti caratteristiche, secondo le zone in cui il programma di fabbricazione prevede suddivisa la città.

- a) zone intensive: di ampliamento, di completamento e del Centro Storico e zone semi intensive di ampliamento o di completamento o speciali. Piani adibiti ad abitazione fra il terreno e l'ultimo piano: altezza netta minima m. 2,90.- Piani attici adibiti ad abitazione: altezza netta minima m. 2,80.- Superficie netta minima delle camere da letto: per camere ad un solo letto mq. 7 - per camere a due letti mq. 12.- Volume minimo netto per camere da letto: per camere ad un letto mc. 21,60 per camere a 2 letti mc. 40,50.
- b) zone estensive: altezza minima per tutti i piani compresi gli attici: m. 2,90.- Volume netto per camera da letto: per camera ad un letto mc. 18 - per camere a due letti mc. 36.

Le camere da letto, i locali di soggiorno, le cucine, debbono avere superficie minima netta fra gli stipiti, l'architrave, il davanzale o la soglia, debbono avere finestre di 1/8 della superficie della camera. In ogni caso la superficie minima illuminante deve essere di mq. 1.

Art. 203

Tutti i locali per le abitazioni devono essere abbondantemente aerati ed illuminati e comunicare con l'esterno a mezzo di almeno una finestra.

La superficie delle finestre di un vano abitabile non deve essere complessivamente inferiore ad 1/8 di quella del pavimento

Le scale devono avere dimensioni sufficienti per i bisogni delle abitazioni contenute nell'edificio 21 essere ben arieggiate illuminate direttamente dall'esterno con finestre in ogni piano e conservate in buono stato di manutenzione. Le pareti di esse devono essere rivestite di materiale di facile pulitura fino all'altezza di m. 1.50.

E' vietato aprire nelle scale finestre destinate ad illuminare cucine o latrine.

Se il vano scala non può avere finestre in ogni piano, dovrà essere munito di lucernaio, con pareti verticali, dotato di ampie finestre a vetri alla sommità della tomba

Art. 204

Le pareti devono essere intonacate. Non dovranno essere interamente rivestite di materiale impermeabile. Non possono essere tinteggiate e decorate con colori nocivi. Potranno essere tappezzate con carta o stoffa purché non contengano colori nocivi.

Il pavimento dei locali di abitazione deve essere costruito con materiale ben connesso e non polveroso. Deve essere inoltre, conservato costantemente in buono stato di manutenzione e di pulizia.

E' fatto obbligo ai proprietari ed a tutti coloro che danno in affitto appartamenti o vani di abitazione di richiedere allo Ufficiale Sanitario, ad ogni cambiamento di inquilino, le pulizie e disinfezioni che fossero ritenute igienicamente necessarie. Tali pulizie e disinfezioni sono fatte nell'esclusivo interesse privato e sono sempre a carico del proprietario dei locali.

Art. 205

Ogni appartamento ad uso di abitazione deve comprendere almeno un locale adibito esclusivamente a cucina.

Tutti i focolari., siano essi alimentati con combustibile e o con elettricità devono essere provvisti

di sistema idoneo a convogliare i vapori ed i prodotti della combustione.

Le stufe per riscaldamento degli ambienti devono essere provviste di canne di aspirazione terminanti oltre il tetto con soli di fumaioli.

I fumaioli dovranno sporgere al di sopra dei tetti o delle terrazze di copertura dello stabile di almeno un metro, salvo levarsi a maggiore altezza quando ciò sia necessario, a giudizio dell'ufficio di Igiene, affinché le esalazioni ed il fumo non abbiano a recare molestia o danno alle abitazioni ed agli edifici vicini.

I comignoli di forni di pane, di caldaia per riscaldamento centrale o di piccoli impianti industriali dovranno elevarsi di almeno un metro e mezzo al disopra del tetto dello stabile o del tetto degli stabili finitimi in un raggio minimo di metri 30 a partire dal centro del comignolo.

E' vietato l'uso di combustibili non adatti e comunque tali da produrre fumo ed emanazioni molestie alle abitazioni vicine e circostanti,

Gli impianti di aspirazione ed esalazione di gas nocivi di prodotti solidi polverizzati dannosi dovranno essere muniti di speciali filtri o impianti di depurazione fissi.

Art. 206

L'esercizio dei camini, focolari, fumaioli continui e occasionali o di ogni altro impianto, apparecchio che possa svolgere o produrre fumo, polveri, nebbie, fuliggine, gas e vapori nocivi e sottoposto a controllo dell'Ufficio di Igiene, avuto riguardo ai pericoli, danni e molestie che possono derivare al pubblico. In quest'ultimo caso l'Ufficio di Igiene adotterà opportuni provvedimenti atti ad eliminare gli inconvenienti.

Art. 207

Le canne fumarie in genere devono essere costruite con tubature incombustibili in maniera da creare intorno alla canna una intercapedine per la circolazione dell'aria.

E' vietata la costruzione di canne fumarie o di condotti di vapore e di calore nei muri adiacenti ai fienili e ai depositi in genere di materiali combustibili.

E' vietato attraversare locali di abitazione o loro pareti con canne fumarie o di calore serventi focolari di elevata potenza calorifera.

Art. 208

Ogni appartamento ad uso di abitazione deve essere fornito, nell'interno di esso, di almeno una latrina e di almeno un lavandino di acqua corrente. Le latrine devono di regola, essere precedute da antilatrina e devono avere dimensioni non inferiori a mq. 1,20, col lato minore non inferiore 0,80.

Esse devono essere abbondantemente aerate e illuminate per mezzo di finestra che comunichi direttamente ed esclusivamente con l'interno dell'edificio e non con vani di abitazione o, comunque, vani interni dell'edificio anche di uso comune.

L'apertura libera per la luce e l'aria non deve essere inferiore a mq. 0,60. I pavimenti della latrina e

dell'antilatrina devono essere di materiale impermeabile e lavabile. Altrettanto dicasi per le pareti fino a m. 1,50 di altezza dal pavimento.

L'obbligo dell'antilatrina non sussiste qualora la superficie del vano adibito a latrina non sia inferiore a mq. 4,50 e la finestra abbia un'arca di luce libera di almeno un mq.

Resta comunque vietata l'apertura diretta nelle cucine.

Ove esista impianto di acquedotto pubblico o privato o di fognatura dinamica, le latrine devono essere dotate di acqua corrente ed é obbligatorio il tipo di latrina munito di sifone a chiusura idraulica, con bocca ispezionabile a cassetta a cacciata d'acqua per la lavatura del vaso.

Quando non sia possibile l'installazione del suddetto tipo di latrina per mancanza di acquedotto o di fognatura dinamica di un tipo di latrina riconosciuta idonea dall'Ufficio d'Igiene.

Art. 209

Ove esiste impianto di acqua condotta le case di abitazione devono essere dotate di lavandini ad acqua corrente e possibilmente di bagno a vasca o a doccia.

Ogni vano adibito a cucina deve essere dotato di acquaio.

I bagni, i lavandini, gli acquai, etc. devono essere dotati di condutture di scarico delle acque luride e dei liquidi di rifiuto da convogliare nella fognatura. Questi liquidi non possono essere immessi nei tubi di scarico delle grondaie; possono essere invece convogliati nelle condutture di scarico delle latrine. Ogni bagno, lavandino, acquaio o simile deve essere fornito di efficiente sifone a chiusura idraulica, facilmente ispezionabile.

Le condutture dei bagni, dei lavandini, degli acquai e simili devono essere di materiale impermeabile e devono essere collocate e mantenute in maniera da non arrecare molestia ai vani di abitazione o di lavoro.

Art. 210

Ove esiste impianto di fognatura dinamica é sempre obbligatorio l'allacciamento ed esso di ciascuna abitazione.

L'allacciamento delle varie abitazioni di uno stesso edificio potrà essere fatto con idoneo sistema di tubazioni, di convogliamento comune.

Le condutture di scarico delle latrine devono essere costruite con materiale solido ed impermeabile; devono tenersi isolate dai muti per essere facilmente ispezionabili o riparabili.

Le canne di candita dovranno essere di calibro proporzionato e devono essere collocate di regola verticalmente; i vari segmenti di essi dovranno essere connessi saldamente ed ermeticamente tra di loro in modo da evitare infiltrazione ed esalazioni e in modo da evitare angoli di deviazione che ostacolino la dinamicità di caduta delle materie da smaltire.

Le canne di caduta non potranno attraversare allo scoperto locali di abitazione o vani adibiti ad attività o a laboratori di qualsiasi specie o importanza od a magazzini di generi alimentari o che comunque interessino l'alimentazione.

Le materie luride derivanti dalle latrine non potranno essere immesse nella fognatura senza che siano passate, all'uscita dell'edificio, e attraverso un sifone a perfetta chiusura idraulica.

Le condutture e le fognature private di raccolta delle materie luride provenienti dalle abitazioni o comunque da un edificio devono essere separate da quelle che servono per lo scarico delle acque meteoriche fino a quando avverrà l'immissione nella fognatura pubblica.

Ogni lavoro di riparazione o di modifica della fognatura domestica deve essere autorizzato dal Sindaco previa presentazione di un progetto da sottoporre all'esame dell'Ufficiale Sanitario e dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 211

Nelle località provviste di acquedotto, nelle quali non sia assolutamente possibile immettere i liquami di rifiuto domestico in fognature dinamiche regolari, é obbligatoria la costruzione di manufatti che saranno di volta in volta consigliati ed approvati dall'Ufficio di Igiene, quali pozzi chiarificatori e fosse settiche.

Solamente nelle località prive di acquedotto potrà essere tollerata la costruzione di pozzi neri a perfetta tenuta.

Le fosse settiche, i pozzi chiarificatori ed i pozzi neri devono essere costruiti in terreno privato scoperto e devono essere distaccati di almeno m. 0,50 dai muri del fabbricato, con lo spazio interposto riempito di terreno argilloso bene compresso. Devono inoltre, distare almeno m. 50 da pozzi, cisterne o fontane di acqua potabile.

Le fosse settiche dovranno essere costruite secondo le istruzioni dell'Ufficio di Igiene.

La costruzione ed il funzionamento di impianti di depurazione biologica dei liquami domestici devono sempre essere autorizzati dal Sindaco, su parere favorevole dell'Ufficio di Igiene dello Ufficio Tecnico comunale.

Anche i pozzi neri devono essere costruiti in muratura con malta di cemento, intonacati pure con malta di cemento dello spessore di cm. 2. Devono inoltre essere a forma rotonda, od avere spigoli interni molto arrotondati. Devono essere di convenienti dimensioni rispetto alle abitazioni che vi scaricano. Le bocche di accesso devono avere una superficie non inferiore a mq. 0,50 con un doppio chiusino di lastra metallica o di pietra, a perfetta tenuta, intramezzato da uno strato di terriccio di almeno cm. 20 di spessore.

Ciascun pozzo nero deve avere un tubo di aereazione di diametro non inferiore ai cm. 10, da prolungarsi ad altezza superiore a quella dei tetti vicini. Non possono essere provvisti di sfioratoio.

Art. 212

Le fosse settiche devono essere scaricate e ripulite almeno una volta ogni tre anni, dandone notizia all'Ufficio di Igiene.

I pozzi neri devono essere vuotati a cura dei proprietari in tempo utile ed usando mezzo pneumatico inodoro. Possono essere permessi altri metodi di spurgo, con l'osservanza delle norme che l'Autorità Sanitaria ritenga opportuno fissare.

In ogni caso, si osserveranno le norme generali fissate dal presente regolamento per l'igiene del suolo e dell'abitato.

I pozzi neri e le fosse settiche, nonché gli altri impianti simili esistenti, devono essere soppressi quando, per la costruzione di fognature dinamiche, sia possibile smaltire tutti i liquidi di rifiuto domestico mediante convogliamento nella fognatura stessa. La soppressione deve avvenire, a cura dei proprietari dell'edificio e sotto la sorveglianza dell'Ufficio di Igiene, non oltre sei mesi dalla data di attivazione della fognatura.

Art. 213

Le coperture degli edifici devono essere dotate, tanto verso il suolo pubblico, quanto verso il suolo privato (cortili ed altri spazi scoperti), di canali di gronda sufficientemente capaci per ricevere le acque pluviali e condurle ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti fra di loro ed in numero sufficiente per assicurare un rapido smaltimento delle acque meteoriche. Il diametro interno di ciascun condotto non sarà inferiore a cm 8.

I condotti saranno di materiale impermeabile e dovranno essere collocati in maniera tale da non arrecare umidità nella parete.

Soltanto nel tratto sino all'altezza prescritta di mt. 2,50 dal suolo, o dal marciapiede, devono essere in ghisa, o in ferro; o in cemento, o in amianto o in altro materiale analogamente compatto e persistente. e potranno essere incassati nel muro.

Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta. Lo sbocco dei detti condotti deve immettere in appositi fognoli, come è prescritto dalle norme del presente regolamento, relativamente all'igiene del suolo.

C.APO V

ALBERGHI, ABITAZIONI COLLETTIVE, LOCALI DI PUBBLICO RITROVO

Art. 214

L'apertura di alberghi, pensioni, locande, alberghi diurni, camere d'affitto, dormitori, ristoratori, trattorie, mescite, caffè, osterie e simili, nonché di parchi di campeggio, oltre alla speciale autorizzazione richiesta dalla legge di pubblica sicurezza è subordinata anche all'autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dall'Ufficiale Sanitario.

La domanda, redatta dal proprietario o dal gestore, deve essere corredata dal progetto edilizio di costruzione o di adattamento dei locali, oppure, se non vi è alcuna modifica edilizia, dalla pianta di tutti i locali da usare, compresi servizi accessori.

Contro il provvedimento dell'Ufficiale Sanitario è ammesso ricorso al Medico Provinciale. La decisione del Medico Provinciale è definitiva.

La materia é regolata dall'art. 231 e 232 del T.U. 1934 delle leggi sanitarie e dalla legge 16 giugno 1939 n° 1112.

Art. 215

La vigilanza é esercitata per la parte igienica dall'Ufficiale sanitario. Sono salve le competenze dell'Autorità di P.S. e dell'Ente provinciale per il Turismo.

L'Ufficiale Sanitario può, anche su richiesta dell'Ente Provinciale per il Turismo, quando uno dei suddetti esercizi é giudicato insalubre per la sua ubicazione oppure per le condizioni dei locali e delle dipendenze o dei relativi impianti ed arredamenti prescrivere all'esercente i lavori necessari a rimuovere le cause d'insalubrità. Se l'esercente non voglia o non possa eseguire tali lavori, l'Ufficiale Sanitario può ordinare la chiusura dell'esercizio. Contro il provvedimento dell'Ufficiale Sanitario .é ammesso ricorso al Medico Provinciale.

Art. 216

Le camere da letto degli alberghi e simili, delle abitazioni collettive in genere, oltre ai requisiti di abitabilità normali, devono avere una cubatura di almeno 18 metri cubi per persona e devono essere fornite di acqua corrente.

I mobili e gli effetti lettereci devono essere conservati in condizioni di massima pulizia. Dovranno essere spesso disinfestati ed ogni pratica dovrà risultare da dichiarazione dell'Ufficio d'Igiene. Gli effetti acquistati già usati dovranno essere sottoposti ad efficace e disinfestazione sotto il controllo dell'Ufficio di Igiene.

Art. 217

Negli esercizi dove si affittano camere di alloggio le latrine devono essere distribuite in ogni piano, in numero non inferiore ad una per 5 persone. Le latrine devono rispondere in maniera scrupolosa ai requisiti igienici prescritti dal presenteregolamento.

Gli alberghi, le pensioni e le locande devono essere forniti di bagni in numero proporzionato all'importanza dell'edificio, con pavimenti interamente impermeabili e lavabili e con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile fino all'altezza conveniente dal pavimento.

Le latrine, i corridoi, le scale, i locali di uso comune devono essere sufficientemente illuminati anche durante la notte.

Gli esercizi di alloggio devono essere forniti di cassette apposite contenenti l'indispensabile per eventuali medicazioni d'urgenza.

Art. 218

Gli alberghi che dispongono di un numero di letti superiore a 100 devono avere almeno un ambiente appartato per il ricovero temporaneo di ospiti infermi che siano sospettati o riconosciuti affetti da malattie contagiose.

Il ricovero in isolamento di detti ospiti dovrà sempre essere limitato al tempo strettamente necessario agli accertamenti sanitari ed al loro eventuale allontanamento o ricovero in ospedali;

L'Ufficiale Sanitario potrà fare speciali prescrizioni circa i suddetti locali, caso per caso.

Nei, maggiori alberghi i locali di isolamento temporaneo devono comprendere anche un locale per ospitare il personale di assistenza; devono inoltre avere almeno una latrina ed almeno un bagno di uso esclusivo degli isolati, separati da quelli in uso agli altri ospiti.

Art. 219

Il personale degli alberghi, delle pensioni, delle locande e simili, nonché degli esercizi di camere di affitto, prima di iniziare il servizio deve essere sottoposto a visita presso l'Ufficio di Igiene, che agli idonei rilascia apposita tessera sanitaria.

La tessera sanitaria é obbligatoria anche per i proprietari e i conduttori, nonché per le persone dello loro famiglie qualora prestino servizio, anche temporaneo, nell'esercizio.

L'Ufficiale Sanitario vigila e provvede a fare allontanare il personale che risulti affetto da malattie infettive o diffuse.

Art. 220

I convitti, gli ospizi, i conventi, i locali destinati a dormitori pubblici ad asili notturni devono essere separati per i due sessi e devono possedere i seguenti requisiti speciali, oltre a quelli normali prescritti per le abitazioni in genere:

- 1) disposizioni dei letti in maniera da assicurare per ogni adulto almeno 18 mc. di spazio e per ogni ragazzo almeno 14 mc. di spazio; I
- 2) ventilazione assicurata con mezzi idonei;
- 3) pavimenti di materiale impermeabile e lavabile;
- 4) pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile fino a mt. 1,80 dal pavimento;
- 5) latrine igieniche a norma del presente regolamento;
- 6) una latrina almeno per ogni 15 letti;
- 7) locale speciale per i bagni;
- 8) disponibilità di acqua potabile corrispondente ai bisogni delle persone da alloggiare e rubinetti di acqua corrente cui rispettivi lavandini in numero proporzionato alle necessità per pulizia personale degli ospiti;
- 9) uno o più locali separati per l'infermeria, con uno o più locali isolati per ricovero temporaneo degli ospiti sospettati o riconosciuti affetti da malattie infettive o diffuse;
- 10) massima pulizia ed igiene a norma del presente regolamento;
- 11) illuminazione notturna sufficiente nei locali ad uso comune;
- 12) servizio di disinfezione, disinfestazione e bonifica degli individui ospitati, del vestiario, dei panni, della biancheria e dei letti. I

Nei dormitori pubblici il conduttore é obbligato a fare richiesta del medico per i primi e più urgenti soccorsi;

Art. 221

Gli esercizi pubblici, i teatri, i cinematografi, i circoli ed in genere tutti i luoghi destinati a pubblico ritrovo, od a riunione di persone, devono essere bene aereati e muniti di mezzi idonei per ventilazione e riscaldamento.

Devono essere provvisti di un numero adeguato di latrine fornite di antrilatrina, corridoi, lavandini con acqua corrente e devono essere conformi alle norme igieniche del presente regolamento. Le latrine in

particolare, devono essere a cacciata di acqua e situate in posizione di facile accesso al pubblico, ma bene separata da cucine, sale da pranzo, banchi di mescita etc.

Deve provvedersi con mezzi idonei al ricambio d'aria necessaria a purificare l'ambiente.

Devono essere evitati repentini raffreddamenti dei locali. Le bocche di uscita dell'aria viziata di detti locali devono essere collocate in modo da non danneggiare la salubrità delle abitazioni circostanti.

Allo stesso scopo, deve essere adottato un conveniente sistema di isolamento acustico.

Nei locali in genere di pubblico ritrovo sono rigorosamente vietati eccessivi affollamenti, in rapporto alla capacità ricettiva.

E' vietato adibire a luoghi di riunione prolungata o di spettacolo locali di spaccio di deposito di generi alimentari o bevande.

I locali devono essere tenuti costantemente in condizioni di perfetto stato di pulizia.

Art. 222

Le cucine degli esercizi pubblici e delle abitazioni collettive devono essere spaziose, bene arieggiate ed illuminate dallo esterno. Inoltre: i focolari devono rispettare le norme del presente regolamento e, all'occorrenza, devono essere dotati di impianti di aspirazione in rapporto alla potenzialità; i pavimenti devono essere impermeabili e lavabili; le pareti devono essere rivestite con materiale impermeabile e lavabile, preferibilmente di mattonelle di ceramica, fino all'altezza di due metri dal pavimento; i banchi sui quali vengono manipolate le vivande devono essere ricoperti di marmo o di altro materiale impermeabile solido e lavabile; devono esistere acquai e lavandini con acqua corrente calda e fredda.

Nelle cucine più grasse gli acquini devono essere sistemati in un locale attiguo, anche esso arieggiato e rivestito nel pavimento e nelle pareti secondo le norme per il vano adibito a cucina.

Gli acquai, in gran caso, devono avere tubi di smaltimento regolare delle acque di rifiuto.

Le cucine inoltre devono essere dotate di un locale attiguo, assolutamente igienico, destinato a dispensa, con impianti per il deposito e la conservazione delle vivande e con adeguato frigorifero.

Occorrono speciali impianti per il deposito e la conservazione igienica delle stoviglie pulite.

Tutti i suddetti locali devono essere dotati, alle finestre ed agli accessi, di protezione antimosche.

Il personale di cucina deve sempre indossare abiti bianchi pulitissimi ed è sottoposto alle prescrizioni igieniche ed alle vaccinazioni del personale addetto alla manipolazione dei generi alimentari.

Art. 223

I ristoranti devono avere cubatura sufficiente ed adeguata al numero degli avventori.

L'altezza comunque non deve essere inferiore a quanto previsto dall'art. 202 relativo alle abitazioni urbane.

Le cucine devono avere aerazione naturale idonea e, se del caso, assicurata con mezzi artificiali.

I lavandini e le tavole di preparazione devono essere in marmo o comunque di materiale lavabile ed impermeabile.

Il rigoverno delle stoviglie deve avvenire in locali o lavandini differenti di quelli usati per le verdure.

Devono essere pure forniti di capace cella frigorifera.

Art. 224

Per il personale da cucina e di servizio devono essere previsti appositi locali per spogliatoi e gabinetti diversi da quelli per gli avventori ed in numero adeguato al personale stesso.

Nell'antigabinetto deve essere installato lavandino fornito di acqua calda e fredda.

Art. 225

I servizi igienici per gli avventori devono essere ubicati in zona facilmente accessibile dall'interno del locale avere cubatura ed aerazione sufficiente ed essere in numero adeguato al volume di lavoro e forniti di antigabinetto; devono essere installati lavandini in numero sufficiente, forniti di acqua calda e fredda, sapone e di idonei mezzi per asciugamano possibilmente in materiale da gettare dopo l'uso.

Art. 226

E' fatto divieto introdurre nella sala di ristorante o in cucina, cani o altri animali domestici.

I gestori hanno l'obbligo di far osservare quanto sopra e in caso di inadempienza si procederà nei confronti di questi.

Art. 227

Contro l'ordinanza di risanamento dei locali o di chiusura dello esercizio, emessa dall'Ufficiale Sanitario, é ammesso ricorso al Medico Provinciale ai sensi dell'art. 232 del T.U. Leggi sanitarie e successive modificazioni.

Il giudizio del Medico Provinciale é definitivo.

Art. 228

Indipendentemente dall'autorizzazione prevista dalla legge per l'istituzione dei parchi di campeggio, questa é soggetta ad autorizzazione sanitaria qualunque sia la forma di gestione.

I parchi di campeggio possono essere istituiti soltanto in località riconosciute idonee dall'Ufficio Sanitario. Dette località dovranno essere salubri e dotate di approvvigionamento di acqua potabile sufficiente; dovranno inoltre, essere dotate di adeguati impianti igienici di latrine, lavandini e docce.

Dovrà essere assicurato sempre lo smaltimento igienico delle acque luride e dei rifiuti solidi.

I parchi di campeggio possono anche essere dotati di appositi servizi di cucina. Questi servizi ed il relativo personale sono soggetti alle norme igieniche stabilite per le cucine degli esercizi pubblici.

I conduttori di campeggi sono tenuti all'osservanza delle norme di cui agli articoli 255, 256, 260 del T.U. leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni per la prevenzione delle malattie infettive, diffusive o sospette.

I conduttori di campeggi devono anche provvedere anche ad un servizio adeguato di pronto soccorso e di medicazione urgente.

Art. 229

I campi di gioco scoperti, le arene o i luoghi e i luoghi di esercitazione ginnica o sportiva, gli stalli ed ogni altro impianto per manifestazioni di carattere pubblico o sociale, oltre che conformi devono rispondere alle norme del presente articolo, in quanto applicabili, ed a criteri di sufficienza igienica o sicurezza per l'integrità fisica dei partecipanti e spettatori, a giudizio dell'Ufficio di Igiene.

Vi saranno fornitura di acqua potabile con zampilli e di servizi igienici, distinti per il pubblico e per i partecipanti alle gare.

Gli impianti avranno locali sufficienti per un pronto soccorso dei bisogni di esso in attesa dell'eventuale trasporto di luogo di cura.

Il fondo di pavimento dei campi non dovrà risultare polveroso e sarà privato di asperità e di materiale sparso di qualunque natura capace di offendere o di ferire con azione meccanica o chimica.